



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO ANAPI PESCA

(testo aggiornato e coordinato con il nuovo Statuto)

**APPROVATO NEL III CONGRESSO NAZIONALE DEL 22/03/2026
DELIBERAZIONE CONGRESSUALE N. 03/2026**

Art. 1 – Oggetto e natura del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dello Statuto di ANAPI Pesca, le modalità operative di funzionamento degli organi associativi, le procedure interne, i rapporti con le strutture territoriali e di comparto, nonché ogni altro aspetto organizzativo demandato a fonti regolamentari.

Art. 2 – Fonti e gerarchia

1. Il presente Regolamento è adottato dall'Ufficio di Presidenza Nazionale ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. In caso di contrasto tra Statuto e Regolamento prevale lo Statuto.
3. Il Codice Etico costituisce parte integrante del sistema normativo associativo ed è vincolante per tutti i soggetti appartenenti all'Associazione.

Art. 3 – Soci, tesseramento, continuità associativa e responsabilità delle iscrizioni

1. L'iscrizione all'Associazione ha carattere continuativo e non è automaticamente estinta per il mancato rinnovo della quota associativa annuale.
2. La gestione operativa delle iscrizioni, dei rinnovi e dell'aggiornamento degli elenchi dei soci è demandata ai Comitati Territoriali competenti per territorio, che operano sotto il coordinamento e la vigilanza dell'Ufficio di Presidenza Nazionale.
3. I Comitati Territoriali sono responsabili:
 - a) della raccolta delle domande di iscrizione e rinnovo;
 - b) della verifica dei requisiti soggettivi e statutari dei richiedenti;
 - c) della corretta registrazione dei soci attivi, sospesi e cessati;
 - d) della tempestiva trasmissione dei dati aggiornati alla struttura nazionale.
4. Il socio che non provveda al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti conserva la qualità di socio, ma è considerato socio sospeso per morosità.
5. Il socio sospeso per morosità mantiene il rapporto associativo, ma non può esercitare i diritti associativi sino alla regolarizzazione della propria posizione.
6. La sospensione per morosità comporta in particolare:
 - a) la perdita temporanea del diritto di voto;
 - b) la non eleggibilità alle cariche associative;
 - c) la non computabilità ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi degli organi associativi.
7. La regolarizzazione della posizione avviene mediante il pagamento della quota associativa dell'anno in corso, senza obbligo di versamento delle annualità pregresse, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.



8. Il protrarsi della morosità per un periodo superiore a tre anni può comportare, su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, la decadenza dalla qualità di socio.
9. L'Ufficio di Presidenza Nazionale definisce con apposita delibera le modalità tecniche di gestione delle iscrizioni e i sistemi di controllo e verifica dei dati trasmessi dai Comitati Territoriali.

Art. 3-bis – Recesso del socio

1. Il recesso deve essere esercitato esclusivamente mediante comunicazione scritta, anche in formato elettronico.
2. Non sono ammesse forme tacite o implicite di recesso.
3. Il recesso produce effetti dalla data di ricezione.

Art. 4 – Contributi associativi

1. Le quote associative e gli eventuali contributi straordinari sono determinati dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. È facoltà dell'Associazione riconoscere ed autorizzare comitati territoriali e strutture di comparto alla gestione di contributi finalizzati, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e rendicontazione.

Art. 4-bis – Gestione dei contributi dei Comitati Territoriali

1. L'Associazione riconosce i Comitati Territoriali quali articolazioni operative della struttura nazionale, legittimate alla gestione di risorse economiche destinate allo svolgimento delle attività istituzionali sul territorio.
2. La ripartizione dei contributi ai Comitati Territoriali avviene secondo un principio di proporzionalità, parametrato al numero degli iscritti regolarmente tesserati e attivi nel territorio di riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, stabilisce annualmente:
 - a. l'ammontare complessivo delle risorse da destinare ai Comitati Territoriali;
 - b. i criteri di calcolo della quota proporzionale spettante a ciascun Comitato;
 - c. eventuali correttivi o soglie minime e massime al fine di garantire l'equilibrio organizzativo dell'Associazione.
4. Ai fini del calcolo della proporzionalità sono computati esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa e non sospesi dai diritti associativi.
5. I contributi assegnati ai Comitati Territoriali devono essere destinati esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione.
6. I Comitati Territoriali sono tenuti a redigere un rendiconto annuale delle risorse ricevute e del loro utilizzo, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza Nazionale entro i termini stabiliti.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di rendicontazione o l'utilizzo delle risorse in difformità dalle finalità statutarie può comportare la sospensione o la revoca dei contributi, fatta salva ogni ulteriore determinazione degli organi competenti.

Sede Legale

Via XX settembre 4 – 00187 Roma
C.F. 08472621005

presidenza@anapipesca.it
www.anapipesca.it



8. I contributi devono essere gestiti nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità e rendicontazione.
9. È vietato l'utilizzo delle risorse per finalità diverse da quelle statutarie.

Art. 5 – Organi nazionali: funzionamento

1. Le riunioni degli organi nazionali possono svolgersi anche mediante strumenti di videoconferenza che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la tracciabilità delle deliberazioni e il diritto di intervento.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate nel rispetto dei quorum statutari.

Art. 5-bis – Vicepresidente Nazionale

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i propri componenti.
2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento congressuale o da deliberazione del Consiglio Direttivo.
3. Il Vicepresidente esercita le funzioni previste dallo Statuto.

Art. 6 – Convocazioni

1. Le convocazioni degli organi collegiali avvengono mediante comunicazione scritta, anche in forma elettronica.
2. L'avviso deve contenere data, ora, luogo (o modalità telematica) e ordine del giorno. Può essere trasmessa, per somma urgenza anche tre giorni prima o anticipata da comunicazioni informali.

Art. 7 – Congressi

1. Lo svolgimento dei Congressi Nazionali e territoriali è disciplinato da apposito Regolamento Congressuale approvato dall'Ufficio di Presidenza Nazionale.
2. Il Regolamento Congressuale disciplina, in particolare, le modalità di elezione dei delegati, il diritto di voto e le operazioni di scrutinio.

Art. 8 – Strutture territoriali

1. Le strutture regionali, provinciali e comunali operano nel rispetto dello Statuto nazionale.
2. Esse adottano regolamenti interni coerenti con il presente Regolamento.
3. I Comitati Territoriali operano nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e coerenza con gli indirizzi nazionali.
4. Le strutture territoriali contribuiscono alla rappresentanza della filiera agro-ittica a livello locale.

Art. 9 – Comparti e Segreterie di Comparto

1. I Segretari di Comparto operano nei limiti delle deleghe conferite.
2. L'autonomia gestionale e finanziaria dei comparti è disciplinata da specifiche delibere dell'Ufficio di Presidenza Nazionale. I comparti possono essere aggiornati o integrati in coerenza con l'evoluzione della filiera agro-ittica.



3. I comparti operano nel rispetto dei principi di coordinamento interprofessionale.

Art. 9-bis – Attività interprofessionale e filiera

1. L'Associazione, in attuazione dello Statuto, opera quale soggetto di rappresentanza interprofessionale della filiera agro-ittica.
2. Le strutture associative collaborano alla realizzazione di:
 - o contratti di filiera;
 - o accordi di programma;
 - o iniziative di integrazione economica tra imprese.
3. Le attività devono essere improntate a trasparenza, legalità e correttezza.

Art. 10 – Procedimenti disciplinari

1. I procedimenti disciplinari si svolgono nel rispetto dei principi di contraddittorio e difesa.
2. Le modalità operative sono definite dal Collegio dei Probiviri con apposito disciplinare.
3. La violazione del Codice Etico costituisce illecito disciplinare.
4. Il Collegio dei Probiviri è competente anche per le violazioni etiche.

Art. 10-bis – Conflitto di interessi

1. Tutti i soggetti associativi devono evitare situazioni di conflitto di interessi.
2. Le situazioni devono essere comunicate agli organi competenti.
3. In caso di conflitto, è fatto obbligo di astensione.

Art. 11 – Trasparenza e rendicontazione

1. Tutte le strutture dell'Associazione sono tenute a redigere rendiconti annuali delle attività svolte.
2. I rendiconti devono essere trasmessi all'Ufficio di Presidenza Nazionale.
3. I dati e le informazioni devono essere veritieri, completi e tracciabili.
4. L'Associazione promuove la trasparenza amministrativa e gestionale.

Art. 12 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e le norme di legge vigenti.

Art. 13 – Clausola di coordinamento

Il presente Regolamento è interpretato e applicato in coerenza con lo Statuto e il Codice Etico, che ne costituiscono riferimento vincolante.

Art. 14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
